

Gli standard dello IASB nel sistema contabile italiano

Introduzione

Questo lavoro nasce da una costola del libro «Bilancio e principi contabili» in quanto da quest'ultimo ho deciso di estrarre i riferimenti ai principi contabili internazionali e di raccogliarli, integrarli e aggiornarli per formare il presente volume. Pertanto dalla nona edizione pubblicata questo anno, il libro «Bilancio e principi contabili» riguarderà solo le regole per la redazione del bilancio «nazionale».

La ragione di questa scissione risiede anzitutto nella crescente articolazione degli IAS/IFRS e la pubblicazione dei recenti IFRS 9, IFRS 15 e IFRS 16 è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Continuare a tenere assieme le regole contabili nazionali del codice civile e dei correlati documenti dell'Organismo Italiano di Contabilità con i principi contabili internazionali avrebbe portato ad un ulteriore e insostenibile incremento dimensionale di un testo rivolto agli studenti universitari. Questa scelta, condivisa con l'editore, trova ragione anche nella crescente separazione dei suddetti contenuti nei corsi universitari. Le regole nazionali sono prevalentemente oggetto di studio nei corsi di laurea triennali, mentre i principi contabili internazionali sono perlopiù affrontati nei corsi di laurea magistrali.

Il volume ha anche lo scopo di favorire la conoscenza complessiva delle regole IASB. In un mondo non solo della pratica ma anche della ricerca, che va sempre più sulla strada della iper-specializzazione, vedere che tanti giovani ricercatori investono nello studio della ragioneria solo quanto strettamente necessario per pubblicare un articolo sulla rivista con buon *rating*, ad uno della mia generazione colpisce molto in negativo.

Passando ai contenuti, per le stesse ragioni dianzi ricordate, ho cercato di evitare di scrivere un'opera sistematica, riferita all'intero corpus delle regole IASB, escludendo dal volume alcuni standard dall'ambito applicativo più particolare. Nello specifico il volume non tratta i seguenti IAS/IFRS e IFRIC:

IAS 15 – Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi

IAS 26 – Fondi di previdenza
 IAS 29 – Informazioni contabili in economie iperinflazionate
 IAS 33 – Utile per azione
 IAS 34 – Bilanci intermedi
 IAS 41 – Agricoltura
 IFRS 4 – Contratti assicurativi
 IFRS 6 – Esplorazione e valutazione delle risorse minerali
 Ifric 2 – Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili
 Ifric 5 – Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali
 Ifric 6 – Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
 Ifric 7 – Applicazione del metodo della rideterminazione ai sensi dello IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate
 Ifric 10 – Interim Financial Reporting and Impairment
 Ifric 14 – Il limite relativo a una attività a servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni di contribuzione minima e la loro interazione
 Ifric 16 – Coperture di un investimento netto in una gestione estera
 Ifric 20 – Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto
 Ifric 23 – *Uncertainty over Income Tax Treatments* (non ancora approvato dalla UE)

Tutti gli altri standard (IAS, IFRS e IFRIC) sono affrontati nell'arco delle otto parti in cui è suddiviso il volume. Ciascuna parte include vari capitoli e ogni capitolo riguarda quasi sempre un singolo standard. Le parti rappresentano blocchi di argomenti abbastanza omogenei e riconducibili a classi di valori di bilancio (es. immobilizzazioni tecniche, partecipazioni strategiche, ecc.). Entro ogni capitolo ho cercato di riassumere i tratti essenziali dello standard, fornendo esemplificazioni e scritture contabili per le disposizioni più complesse. Ho cercato anche di evidenziare le principali differenze rispetto alla normativa italiana e di comprimere al massimo i commenti personali.

Ho provato ad evitare un eccessivo ricorso alla terminologia originaria, in inglese, usata dagli IAS/IFRS e di presentare, dove ugualmente funzionale, l'equivalente espressione italiana. Solo in alcuni casi, per semplicità ho usato alcune sigle, come FVTPL o FVTOCI (trattate nella Parte 6); in altri casi dove l'equivalente italiano mal si presta per lo stesso significato ho lasciato il termine originario. Di quest'ultimo caso, l'esempio maggiormente ricorrente è il termine *profit and loss* che indica la parte «alta» del Conto Economico complessivo (*statement of comprehensive income*) descritto dallo IAS 1, mentre la sigla OCI indica la sezione degli *other comprehensive income* che costituisce la parte «bassa» del Conto Economico complessivo. In Italia, almeno finora, il Conto Economico non è suddiviso nelle due sezioni.

Ringrazio Francesco Avallone per avermi messo a disposizione il cap. 30.

Spero di esser riuscito a trovare il giusto equilibrio tra sintesi e dettagli. Invito comunque i lettori a segnalarmi direttamente refusi, errori e suggerimenti per migliorare

le successive edizioni (alberto.quagli@economia.unige.it). Considerando la frenetica attività dello IASB, temo che queste saranno purtroppo necessarie.

I riferimenti normativi sono aggiornati a luglio 2018, considerando gli standard approvati dall'Unione Europea, anche se non ancora entrati in vigore.

Ringrazio i Professori Simone Poli, Marco Gatti dell'Università Politecnica delle Marche per il prezioso contributo fornito in sede di revisione delle bozze.

Genova, settembre 2018

Prof. Alberto Quagli

Parte Prima
Profili generali
dei principi contabili internazionali
(D.Lgs. n. 38/2005, Framework, IFRS 13)

In questa prima parte si presenta dapprima l'introduzione obbligatoria degli IAS/IFRS nel nostro Paese per effetto del Regolamento UE n. 1606/2002 e del D.Lgs. n. 38/2005 che ha quindi chiarito l'ambito applicativo degli IFRS anche per le società non quotate (cap. 1).

Quindi si presentano i principi generali che ispirano la redazione del bilancio IFRS contenuti nel *Framework* dello IASB, recentemente rivisto (cap. 2).

Infine (cap. 3) si discute del criterio di valutazione del *fair value*, tema centrale nel corpus dei principi IFRS (IFRS 13), la cui portata è così ampia e pervasiva da meritare una presentazione nella parte generale.

L'applicazione dei principi contabili internazionali in Italia

SOMMARIO: 1.1. L'Unione Europea e la globalizzazione dei mercati finanziari. – 1.2. Il Regolamento Europeo n. 1606/2002 e il sistema di regolazione contabile europeo. – 1.3. Lo sbarco degli IAS in Italia del 2005.

1.1. L'Unione Europea e la globalizzazione dei mercati finanziari

L'introduzione dei principi contabili internazionali in Europa va ricondotta sostanzialmente a due fenomeni.

Il primo fenomeno concerne la globalizzazione dei mercati finanziari che durante gli anni '90 si affermò compiutamente. Società europee iniziarono a quotarsi nei mercati finanziari statunitensi ed asiatici, oltre a quotarsi anche su mercati borsistici di altri paesi europei. La globalizzazione riguardò ovviamente anche gli investitori che conseguentemente orientavano le proprie decisioni di investimento comparando società di paesi molto diversi. Alle istituzioni europee si pose quindi forte l'esigenza di rendere i bilanci delle società europee quotate sempre più comprensibili agli investitori internazionali. Tale esigenza fu specificatamente discussa al Consiglio Europeo di Lisbona¹.

In Europa si era cercato di armonizzare le regole contabili dei Paesi membri con le direttive contabili ma profonde differenze erano rimaste per le distinte tradizioni contabili e i contesti legali di riferimento dei singoli Paesi Membri, come riconosciuto anche dalla UE². Tali differenze avevano costretto il Parlamento Europeo a prevedere nella IV e nella VII Direttiva, rispettivamente riferite alla redazione del bilancio della singola società (1978) e di quello consolidato (1983), numerose alternative di redazio-

¹ Si veda il documento di sintesi di tale riunione «Financial Services: Implementing the Framework for Financial Services Action Plan», 11 maggio 1999 e si veda anche il precedente documento della Commissione Europea «Accounting Harmonisation: A new strategy vis-à-vis international harmonisation», 14 novembre 1995.

² Sul punto si veda l'importante documento della Commissione Europea «EU Financial Reporting Strategy: the way forward», 13 giugno 2000.

ne, in modo che ciascun Paese potesse scegliere l'opzione ad esso più familiare. Era stato finora un processo di armonizzazione, volto a smussare le principali differenze entro l'Europa, non una standardizzazione. A fine anni '90, con la crescente globalizzazione dei mercati finanziari, i vertici europei avevano capito che bisognava salir di livello, passare dall'armonizzazione alla standardizzazione.

Per cui, a livello europeo si valutarono i principi contabili maggiormente diffusi nei mercati internazionali da cui emerse che le alternative tra gli standard più prestigiosi nei mercati finanziari, erano solo due: i principi contabili statunitensi (US Gaap) e i principi contabili dello IASC. Questi ultimi però già figuravano come preferiti, tanto che la Germania nel 1998 ne aveva già permesso l'adozione nei consolidati delle quotate su base volontaria. I principi dello IASB erano, appunto, internazionali e non costruiti sulle esigenze specifiche di un singolo Paese, come nel caso degli US Gaap; inoltre lo IASC aveva prospettato un impegnativo programma di miglioramento dei propri principi e lo IOSCO (*International Organization of Securities Commissions*, l'organizzazione che riunisce le Authority nazionali preposte alla supervisione dei mercati mobiliari) aveva ritenuto nel maggio 2000 che i più importanti principi dello IASC (cosiddetti *core standards*) fossero adeguati all'impiego delle società quotate in tutto il mondo, per quanto gli Stati Uniti non abbiano permesso alle società quotate presso i propri mercati di usare detti principi fino a pochi anni fa.

La decisione politica di mettere la prua europea verso gli IAS era ormai presa. Andava solo ufficializzata.

L'INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB)

Lo IASB, avente sede a Londra, è stato costituito nel 1973 dall'accordo tra organismi di tredici Paesi (in generale facenti parte del Commonwealth) ai quali se ne sono aggiunti rapidamente altri, tra cui, nel 1979, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti in rappresentanza dell'Italia, mentre il Consiglio Nazionale dei Ragionieri è subentrato nel 1993. Dopo un lungo periodo nel quale tali principi hanno faticosamente cercato di affermarsi entro gli angusti spazi lasciati liberi dalle singole normative nazionali, la loro applicazione adesso è estesa sostanzialmente a tutto il mondo. Dal 2001 la *governance* di questo standard set-ter è stata rivista. Lo IASC adesso si chiama IASB e i principi da IAS sono denominati IFRS.

Per quanto riguarda la struttura dello IASB, l'organismo centrale è il Board, periodicamente rinnovato, il quale decide le linee di sviluppo, stabilisce il programma dei lavori sui nuovi progetti e sulle revisioni di quelli già esistenti e approva sia gli IFRS (gli standard definitivi) che le interpretazioni degli stessi standard. Il Board è affiancato nella sua opera da vari organismi di supporto tra i quali un ruolo di rilievo è quello dell'IFRS *Interpretations Committee*, unico organismo autorizzato a fornire interpretazioni sull'applicazione dei principi già emanati e riuscire a regolamentare temporaneamente le aree non ancora disciplinate dagli standard. Tutti questi organismi operano sotto l'egida di una fondazione (la IFRS *Foundation*) che si cura di ricercare fondi e consensi e nominare i membri dei suddetti organismi.

1.2. Il Regolamento Europeo n. 1606/2002 e il sistema di regolazione contabile europeo

La Commissione Europea introdusse ufficialmente gli IAS/IFRS in Europa con il Regolamento n. 1606/2002, tipo di atto normativo avente immediata applicazione nei Paesi Membri.

Con tale atto, gli IAS furono imposti obbligatoriamente per la redazione dei bilanci consolidati delle società quotate in uno dei mercati regolamentati della UE. Per gli altri bilanci, ossia i bilanci della singola società (c.d. bilanci «separati») quotata, e per i bilanci separati e consolidati delle società con titoli non quotati, a ciascun Paese Membro era data facoltà di decidere se permettere o meno l'utilizzo degli IAS/IFRS.

La scelta di imporre gli IAS/IFRS solo per il consolidato delle quotate rispondeva a tre fattori. In primis, il consolidato è il bilancio a maggior contenuto informativo per gli investitori, dal momento che l'andamento del titolo risente dell'andamento complessivo del gruppo, più che di quello della sola società capogruppo. Inoltre, il consolidato è tipicamente privo di influenze fiscali, visto che la tassazione avviene sul reddito imponibile della singola impresa. Infine, la distribuzione dei dividendi avviene a livello della singola società e del relativo bilancio separato, per cui il consolidato non deve preoccuparsi delle regole circa la non distribuibilità degli utili o di protezione del capitale.

L'Unione Europea ha deciso di non far applicare alle società europee automaticamente i principi dello IASB ma di sottoporli ad una approvazione (*endorsement*) con Regolamento dopo la verifica che gli IAS/IFRS permettano il raggiungimento della clausola generale del bilancio (il *true and fair view* della IV Direttiva, trasposto nel nostro codice civile come «rappresentazione veritiera e corretta») e che non contrastino con il «bene pubblico» europeo. Quest'ultima espressione si presta a molteplici interpretazioni ma, tenuto conto di quanto avvenuto negli ultimi anni, essa sostanzialmente viene intesa come stabilità finanziaria dell'economia della UE.

Per l'*endorsement* degli standard dello IASB, il Regolamento 1606 ha previsto l'istituzione di due organi a supporto della Commissione Europea incaricati di favorire il processo:

- il gruppo consultivo per l'informazione finanziaria in Europa (EFRAG, *European Financial Reporting Advisory Group*) offre supporto e competenze alla Commissione per quanto riguarda la valutazione dei principi contabili internazionali. Si compone di esperti contabili del settore privato provenienti da vari paesi dell'UE. Esso esprime un parere tecnico circa l'approvazione degli IAS/IFRS. Se il parere è favorevole, l'EFRAG prepara una bozza di Regolamento e la inoltra all'ARC;
- il comitato di regolamentazione contabile (ARC, *Accounting Regulatory Committee*) presieduto dalla Commissione e composto dai rappresentanti dei paesi dell'UE, quindi decide se convalidare o meno gli IAS/IFRS in base alle proposte della Commissione. Tale organo ha funzioni politiche e tendenzialmente non muta il parere tecnico dell'EFRAG. Se anche il parere dell'ARC è positivo, la bozza è valu-

tata dal Parlamento Europeo che ha tre mesi di tempo per decidere diversamente. Se non vi sono obiezioni del Parlamento, il Regolamento diviene definitivo e pubblicato nella GUCE.

L'Unione Europea ha poi recepito formalmente i principi contabili dello IASB con una serie di Regolamenti a partire dal Regolamento del 29 settembre 2003, n. 1725. Quindi, limitatamente a tale campo applicativo, gli standard IASB sostituiscono le varie regolamentazioni nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea.

Il regolamento (CE) n. 1126/2008 identifica i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni. Questo regolamento è stato modificato varie volte per includere tutti i principi introdotti dallo IASB dal 2008 in poi, comprese alcune revisioni del 2012 relative ai bilanci consolidati e alle informazioni da fornire in merito alle partecipazioni detenute in altre entità.

Nel box seguente si riporta l'elenco dei principi dello IASB (IAS, IFRS e IFRIC) riconosciuti dalla UE ed in vigore alla presente data (giugno 2018), al netto quindi dei principi abrogati da successive disposizioni. Si riportano anche gli estremi del Regolamento europeo con il quale sono stati recepiti.

GLI IAS/IFRS APPROVATI DALLA UE CON REGOLAMENTO N. 1725/2003 ED ANCORA IN VIGORE

IAS 1 – Presentazione del bilancio
IAS 2 – Rimanenze
IAS 7 – Rendiconto finanziario
IAS 8 – Utile/perdita di esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili
IAS 10 – Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio
IAS 12 – Imposte sul reddito
IAS 15 – Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi
IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari
IAS 19 – Benefici per i dipendenti
IAS 20 – Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica
IAS 21 – Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
IAS 23 – Oneri finanziari
IAS 24 – Informativa di bilancio sui rapporti con le parti collegate
IAS 26 – Fondi di previdenza
IAS 29 – Informazioni contabili in economie iperinflazionate
IAS 32 – Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio
IAS 33 – Utile per azione
IAS 34 – Bilanci intermedi
IAS 36 – Riduzione durevole delle attività
IAS 37 – Accantonamenti, passività e attività potenziali
IAS 38 – Attività immateriali
IAS 40 – Investimenti immobiliari
IAS 41 – Agricoltura

APPROVAZIONE SUCCESSIVA AL REGOLAMENTO N. 1725/2003

IFRS 1 – Prima adozione degli IFRS (Reg. nn. 707/2004; 108/2006)
IAS 32 – Rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziari (Reg. nn. 2237/2004; Reg. 53/2009)
IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni (Reg. nn. 211/2005; 1261/2008)
IFRS 3 – Aggregazioni aziendali (Reg. n. 2236/2004)
IFRS 4 – Contratti assicurativi (Reg. n. 2236/2004)
IFRS 5 – Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate (Reg. n. 2236/2004)
IFRS 6 – Esplorazione e valutazione delle risorse minerali (Reg. n. 1910/2005)
IFRS 7 – Informativa in bilancio degli strumenti finanziari (Reg. nn. 108/2006; 1004/2008)
IFRS 8 – Segmenti operativi (Reg. n. 1358/2007)
IFRS 9 – Financial Instruments (Reg. n. 2067/2016)
IFRS 10 – Bilancio consolidato (Reg. n. 1254/2012)
IAS 27 – Bilancio separato (Reg. n. 1254/2012)
IAS 28 – Partecipazioni in società collegate (Reg. n. 1254/2012)
IFRS 11 – Accordi a controllo congiunto (Reg. n. 1254/2012)
IFRS 12 – Informativa sulle partecipazioni in altre entità (Reg. n. 1254/2012)
IFRS 13 – Valutazione del fair value (Reg. n. 1255/2012)
IFRS 15 – Ricavi provenienti da contratti con i clienti (Reg. n. 1905/2016)
IFRS 16 – Leasing (Reg. n. 1986/2017)

INTERPRETAZIONI DELL'IFRIC

Ifric 1 – Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari (Reg. n. 2237/2004)
Ifric 2 – Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili (Reg. n. 1073/2005)
Ifric 4 – Determinare se un accordo contiene un leasing (Reg. n. 1910/2005)
Ifric 5 – Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali (Reg. n. 1910/2005)
Ifric 6 – Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico — Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Reg. n. 108/2006)
Ifric 7 – Applicazione del metodo della rideterminazione ai sensi dello IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate (Reg. n. 708/2006)
Ifric 8 – Ambito di applicazione dell'IFRS 2 2 (Reg. n. 1329/2006)
Ifric 10 – Interim Financial Reporting and Impairment (Reg. n. 610/2007)
Ifric 12 – Accordi per servizi in concessione (Reg. n. 254/2008)
Ifric 14 – Il limite relativo a una attività a servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni di contribuzione minima e la loro interazione (Reg. n. 1263/2008)
Ifric 16 – Coperture di un investimento netto in una gestione estera (Reg. n. 460/2009)
Ifric 17 – Distribuzione ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide (Reg. n. 1142/2009)
Ifric 19 – Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale (Reg. n. 662/2010)
Ifric 20 – Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto (Reg. n. 1255/2012)
Ifric 21 – Tributi (Reg. n. 634/2014)
Ifric 22 – Operazioni in valuta estera e anticipi (Reg. n. 519/2018)

1.3. Lo sbarco degli IAS in Italia del 2005

Per quanto riguarda il campo applicativo delle regole IASB nel contesto nazionale, il Legislatore italiano ha preso posizione rispetto alle opzioni concesse dal Reg. UE n. 1606/2002, con l'art. 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (c.d. «Legge comunitaria 2003») che stabilisce le linee guida per la delega al Governo e con il conseguente D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, negli artt. 2, 3 e 4, con il quale si esercita la delega conferita. Tali disposizioni sono state poi aggiornate con la legge 11 agosto 2014, n. 116 e definiscono l'ambito nel seguente modo:

1. le società quotate, le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, oltre alle banche e agli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia sono obbligate ad adottare le regole IASB nel bilancio consolidato e nel bilancio di esercizio³;
2. le imprese di assicurazione sono obbligate ad adottare le regole IASB nel bilancio consolidato e come pure le imprese di assicurazione quotate che non redigono il bilancio consolidato;
3. le imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis c.c.) non possono applicare le regole IASB;
4. tutte le altre società diverse da quelle indicate sub 1-2-3, hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio (sia individuale, sia separato, sia consolidato qualora debbano redigerlo) secondo le regole IASB. Tale scelta non è revocabile, salvo circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella Nota Integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Il prospetto seguente sintetizza il campo applicativo corrente degli IAS/IFRS nel bilancio di esercizio e nel bilancio consolidato in Italia.

1. Società quotate, Banche, Società finanziarie ex art. 107, D.Lgs. n. 395/1993, SIM, SGR, Assicurazioni quotate, Istituti di moneta elettronica	Uso IAS/IFRS obbligatorio sia nel bilancio di esercizio, sia nel bilancio consolidato. Eccezione per il bilancio separato delle assicurazioni
2. Altre società, se con dimensioni superiori ai limiti di cui all'art. 2435 bis (Redazione del bilancio in forma abbreviata)	Uso IAS/IFRS facoltativo sia nel bilancio di esercizio, sia nel bilancio consolidato
3. Altre società, se con dimensioni inferiori ai limiti di cui all'art. 2423 bis (Redazione del bilancio in forma abbreviata)	Uso IAS/IFRS vietato

³ Il Legislatore italiano parla di bilancio «di esercizio» come il bilancio della singola impresa, mentre «consolidato» è il bilancio del gruppo di imprese al quale appartiene. In realtà le regole IASB prevedono espressioni diverse parlando di *bilancio di esercizio consolidato* (il bilancio del gruppo di imprese), di *bilancio di esercizio non consolidato* (bilancio della singola impresa).

Si segnala che entro l'Unione Europea l'Italia è stato uno dei pochi Paesi membri ad aver previsto la più ampia applicazione di tali principi, specialmente con l'obbligo di adottare gli IAS/IFRS anche nel bilancio di esercizio delle singole società quotate e delle banche e non solo nel consolidato. Questa circostanza implica l'adeguamento di numerose norme italiane (contenute nel D.Lgs. n. 38/2005 e commentate nel capitolo 36) concernenti la distribuzione degli utili e la determinazione del reddito imponibile ai fini tributari, in quanto è il bilancio di esercizio e non quello consolidato, la base per stabilire i dividendi e calcolare il reddito imponibile apportando le variazioni richieste dal Tuir (D.P.R. n. 917/1986).

Il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 stabilisce inoltre all'art. 3, comma 3, per il bilancio consolidato, e all'art. 4, 7° comma, per il bilancio della singola società, che la scelta dell'opzione facoltativa per l'uso degli IAS/IFRS «non è revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella Nota Integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta è redatto in conformità ai principi contabili internazionali».

Tale uscita dagli IAS/IFRS peraltro richiederebbe anche qualche regola per stabilire come effettuare la transizione inversa, visto che non è disciplinata né dagli IAS/IFRS, né dalle regole italiane.

L'adozione degli IAS/IFRS nel nostro Paese prevede tuttavia la possibilità di derogare specifiche disposizioni previste da questi standard (art. 5, D.Lgs. n. 38/2005) «in casi eccezionali» se la disposizione «è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico». «Nel bilancio d'esercizio gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato». Tale previsione, stabilita già a livello UE dal Regolamento Europeo 1606/2002, ricalca la stessa previsione contenuta nell'art. 2423, 5° comma, c.c., anche se nel concreto non si hanno notizie di situazioni in cui detta deroga sia stata usata.

Il D.Lgs. n. 38/2005 impone inoltre, diversamente dalla libertà di scelta della valuta di presentazione del bilancio di cui allo IAS 26, e discussa nel capitolo 32, che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali siano redatti in euro.

Si segnala inoltre che il legislatore si è anche avocato una possibilità di adattare gli IAS/IFRS con la disposizione dell'art. 4, comma 7-ter, D.Lgs. n. 38/2005 che prevede che «con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Organismo italiano di contabilità e sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, sono stabilite eventuali di-

sposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del libro V del codice civile, con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio, come aggiunto dall'art. 2, 26° comma, D.L. n. 225/2010. Anche in questo caso, tale possibilità non è mai stata sfruttata dal legislatore italiano.

Si deve peraltro notare come l'Unione Europea, onde evitare che le differenze tra società quotate (sospinte verso l'adozione delle regole IASB) e non quotate, siano troppo marcate, ha approvato nuove direttive che, in sostanza, permettono di introdurre nei bilanci di tutte le imprese l'adozione di alcune regole tipiche degli IAS.

Le direttive europee che gradualmente hanno introdotto regole ispirate ai principi contabili dello IASB anche per le società non quotate sono state la Direttiva n. 65 del 27 settembre 2001, la n. 51 del 18 giugno 2003, e soprattutto la Direttiva del 26 giugno 2013, n. 34 che ha sostituito la IV Direttiva del 1978 ed ha assorbito le modifiche inserite nelle altre due direttive sopra citate e ha ulteriormente proposto agli stati membri la possibilità di semplificare gli schemi di bilancio per le imprese di minori dimensioni. A livello italiano il D.Lgs. n. 139/2015 ha recepito la Direttiva n. 34/2013 modificando nuovamente le norme del Codice Civile, che sono state così ulteriormente avvicinate alle regole contenute nei principi contabili internazionali.

Nel frattempo si deve comunque rilevare che lo IASB sta continuando a modificare alcuni principi esistenti e ad approvarne di nuovi. Tali nuovi o modificati principi impongono la valutazione tecnico-politica della Commissione Europea per essere adottati e costringono le società ad una continua e dispendiosa attività di adeguamento delle proprie politiche contabili. Se da una parte questo aggiornamento normativo è auspicabile per tenere conto di una realtà economica in costante mutamento, dall'altra il ritmo vertiginoso che ha assunto in tempi recenti causa il rischio di incertezze interpretative e di scarsa assimilazione delle nuove regole, che per esser ben comprese, richiedono più tempo a disposizione.

PROBLEMI IN ORDINE AL CAMPO APPLICATIVO DEGLI IFRS IN ITALIA

L'adottabilità degli IFRS nei bilanci delle società italiane crea alcuni problemi sotto due ordini di profili.

In primo luogo, l'Italia è uno dei pochi Paesi europei che ha imposto l'adozione obbligatoria dei principi contabili internazionali non solo nei bilanci di esercizio consolidati, ma anche nei bilanci di esercizio delle singole società, per le società quotate e le banche e permesso l'adozione facoltativa nei bilanci delle altre società, purché queste ultime siano sopra le soglie previste per il bilancio abbreviato ex art. 2435 *bis*. Questa estensione dei principi contabili internazionali ai bilanci delle singole società ha comportato due problemi di rilievo.

La prima questione riguarda la determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali. Dovendo infatti, come regola generale, derivare il reddito imponibile dal bilancio civilistico, il cambio drastico delle regole

di valutazione imposto dagli IFRS ha implicato lo sviluppo di una norme tributarie specifiche per il bilanci IFRS, giungendo dopo molte discussioni ad ammettere la diversità tra reddito imponibile determinato secondo le regole nazionali e secondo le regole internazionali, con molti problemi ancora aperti circa l'applicabilità di bilanci redatti con i principi IASB di regole fiscali nate originariamente per un contesto ben diverso.

La seconda questione riguarda i problemi in merito alla distribuibilità di utili e riserve determinati secondo le regole IFRS con criteri meno prudenziali di quanto ammesso dalla normativa del nostro codice civile, arrivando al paradosso che la stessa operazione (es. un utile netto da conversione cambi) è distribuibile se si redige il bilancio secondo gli IFRS ma non è distribuibile se si adottano le regole nazionali. Proprio per chiarire alcuni problemi derivanti legati alla distribuibilità di utili e riserve IFRS, sono stati necessari specifici interventi normativi (vedi artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 38/2005 e la Guida n. 4 dell'OIC), per quanto siano rimasti ancora irrisolti molte questioni circa la natura e l'utilizzo di numerose riserve del netto che si generano per effetto dell'applicazione degli IFRS.

Ora questi due succitati problemi non si sarebbero posti se l'adozione delle regole IFRS, come avvenuto in molti altri Paesi europei, fosse stata limitata ai bilanci consolidati i quali non rappresentano base né per la distribuzione di utili, né per la determinazione del reddito imponibile.

Infine, non è a tutt'oggi possibile adottare i principi IFRS per le imprese «di minori dimensioni», ossia che stanno sotto i limiti di cui all'art. 2435 *bis* (bilancio in forma abbreviata). Circa tale divieto, il Legislatore in sostanza ha stabilito che le imprese «piccole» non possono aspirare ad una materia apparentemente tanto complessa come gli IAS/IFRS. Una società di biotecnologie con poco capitale investito, giovane e quindi con fatturato ancora da sviluppare, con pochi ricercatori come personale, e quindi con numeri da permetterle la redazione del bilancio in forma abbreviata, ma con azionisti di minoranza quali grandi società internazionali e fondi esteri specializzati non avrà forse maggiore bisogno di passare agli IAS/IFRS di quanto non faccia un grosso gruppo che opera solo sul mercato italiano, di proprietà prettamente familiare? E non parliamo poi delle holding di pura partecipazione che non avendo ricavi alla voce A.1 del Conto Economico e con pochi dipendenti nel reparto amministrativo. Anche se a capo di grandi gruppi, la loro struttura collocherà tali società sempre al di sotto dei limiti di cui all'art. 2435 *bis* e dovranno ridisegnare la configurazione del gruppo se vogliono adottare gli IAS/IFRS. In sostanza, è logico che se la vocazione di un'azienda è internazionale, specie per quanto riguarda gli investitori, essa debba avere la possibilità di adottare gli IAS/IFRS liberamente.

Il quadro generale del bilancio (Framework)

SOMMARIO: 2.1. La funzione del *Framework*. – 2.2. Gli obiettivi e i contenuti del bilancio (*financial reporting*). – 2.3. I caratteri qualitativi del bilancio. – 2.4. I prospetti di bilancio e la *reporting entity*. – 2.5. Gli elementi che compongono il bilancio. – 2.5.1. Il concetto di attività. – 2.5.2. Il concetto di passività e di patrimonio netto. – 2.5.3. Ricavi e costi. – 2.6. La rilevazione a bilancio e la sua eliminazione. – 2.7. La valutazione (*measurement*). – 2.7.1. Il costo storico. – 2.7.2. Il valore corrente. – 2.8. Presentazione e *disclosure*. – 2.9. I concetti di capitale.

2.1. La funzione del Framework

Il *Framework* è l'insieme di obiettivi generali per la redazione del bilancio e relativi concetti base e assolve due scopi essenziali. Il primo è lo scopo «costituente»; così come la costituzione sta alle singole leggi, così il *Framework* definisce le regole fondamentali che devono poi ispirare la formazione dei principi applicativi. Il secondo ruolo è forse ancor più importante perché, come definito nello IAS 8 trattando della gerarchia dei principi, se la disciplina contabile di una determinata operazione non è fornita in alcuno degli IAS/IFRS o IFRIC, allora si deve ricorrere alle regole generali contenute nel *Framework*, facendo assumere a quest'ultimo anche un ruolo direttamente interpretativo e applicativo. La continua comparsa di nuove operazioni gestionali ancora non oggetti di specifici standard, rendono questo ruolo particolarmente utile.

Il *Framework*, apparso per la prima volta nel 1989, è composto da otto capitoli ed è stato ultimato nella sua nuova versione a marzo 2018¹.

Si deve subito rilevare che i primi due capitoli del *Framework* si riferiscono al *financial reporting*, mentre i successivi capitoli riguardano più specificatamente il bilancio (*financial statement*), inteso come un tipo particolare di *financial reporting*, termine più ampio che include anche altri tipi di *financial report* che non sono i bilanci di esercizio, quali la relazione degli amministratori (*management commentary*), i bilanci

¹ Per un'analisi particolareggiata del *framework* IASC si leggano: Perrone, 1993; Campedelli, 1994; Onesti, 1995; Azzali, 1996; Fondazione Luca Pacioli, 2003.

infrannuali (*interim financial reports*), i comunicati stampa e altra documentazione offerta per le analisi degli utenti. Tale distinzione tra *financial reporting* e *financial statements* non era presente nella vecchia versione e lascia intendere un prossimo interesse dello IAS verso temi anche contabili, ma che oggi sono molto di moda, quali le *non financial measures*.

2.2. Gli obiettivi e i contenuti del bilancio (financial reporting)

Nel primo capitolo del *Framework* sono definiti anzitutto gli obiettivi del *financial reporting* in relazione ai destinatari; dalla definizione dei destinatari di bilancio discende come corollario una serie di conseguenze importanti.

Nel *Framework* si definiscono come *primary users*, i destinatari principali del *reporting*, gli investitori attuali e potenziali e gli altri prestatori di denaro, motivando ciò con la maggiore asimmetria informativa che verte su di essi rispetto ai soggetti interni.

La funzione primaria del *financial reporting* secondo lo IASB è quella informativa: il bilancio deve dare informazioni sulle risorse disponibili per poter stimare le performance future dell'azienda. Nella nuova versione del *Framework* è stata aggiunta la funzione di *stewardship* per gli azionisti che dovrebbe assolvere il *financial reporting*, inquadrandolo come il documento con il quale gli amministratori rendono il conto ai soci della gestione aziendale e sulla base dei risultati conseguiti l'assemblea deciderà se confermarli o meno. Come dire, se un investitore vuole che il *financial reporting* dia delle informazioni utili sui futuri flussi di cassa occorre che sia in grado di sapere come gli amministratori hanno gestito fino a quel momento le risorse a disposizione dell'azienda. Tale cambiamento sembra una concessione alle pressioni di molti operatori, inglesi *in primis*, per i quali la funzione di *stewardship* del bilancio occupa un posto centrale.

La diversità degli investitori richiede che l'informazione sia fornita avendo in mente il maggior numero di essi, fermo restando che nel *financial reporting* la singola impresa può inserire informazioni specifiche per suoi particolari investitori.

Circa i contenuti, il *financial reporting* fornisce anzitutto la *financial position*, ossia la vista del patrimonio, formato da risorse e obbligazioni della *reporting entity*, e *gli effetti sul patrimonio di operazioni aziendali*.

Nel dettaglio gli investitori potranno valutare la solvibilità, il fabbisogno ulteriore di finanziamento, la capacità dell'impresa di soddisfarlo e di ripagarlo con i flussi di cassa che discenderanno o direttamente da alcune risorse (es. crediti da incassare) o da attività di produzione e vendita derivanti dalla combinazione delle risorse componenti il patrimonio.

Per prospettare i futuri flussi di cassa (scopo informativo) e valutare la capacità gestoria del management (scopo rendiconto o *stewardship*), è importante capire la finan-

cial performance conseguita dall'impresa e distinguerla, come causa di variazione del patrimonio, da operazioni di finanziamento. Detta *financial performance* è assimilabile al concetto di reddito ma non è definita come tale.

La *financial performance* deve esser rappresentata con un criterio di competenza e non di cassa, per rilevare gli effetti delle operazioni quando si verificano, anche se gli effetti monetari avvengono in altro momento.

Rientra nel concetto di *financial performance*, in quanto aiuta a predire i futuri flussi di cassa, anche l'effetto sul patrimonio di cambi di tassi di interesse o prezzi di mercato, come esempio di variabili che sono apparentemente al di fuori del potere decisionale dei manager aziendali.

Tutta questa enfasi sui flussi di cassa futuri richiede anche ovviamente informazione sui flussi di cassa avvenuti nel periodo, distinti in base alla causa di formazione.

Emerge quindi la centralità di una visione patrimonialista dell'azienda, frutto anche del tipico approccio da investitore «gestore patrimoniale», interessato principalmente alle consistenze del patrimonio e ai flussi cassa che ne discenderanno. L'aspetto dinamico della gestione patrimoniale mira soprattutto ai flussi di cassa e la *financial performance* assume nel *Framework* quasi un significato strumentale alla comprensione delle variazioni indotte nel patrimonio e dei flussi di cassa.

2.3. I caratteri qualitativi del bilancio

Il Framework fornisce quindi i caratteri qualitativi del *financial reporting*, funzionali ad identificare le informazioni utili per i *primary users*.

Il primo carattere è la *relevance*, definita come quell'informazione che può influenzare le decisioni degli utenti, anche se ottenibile da altre fonti informative. Se ci si riferisce alla specifica impresa, la *relevance* consiste nella *materiality*, ossia come significatività dell'informazione considerando la sua natura o la sua grandezza in rapporto alle altre informazioni contenute nei *report*.

Il secondo carattere riguarda la fedele rappresentazione, comprendendo in questo termine elementi quali la completezza, la mancanza di errori, la neutralità, postulati che in qualche modo sono richiamati anche nella normativa nazionale.

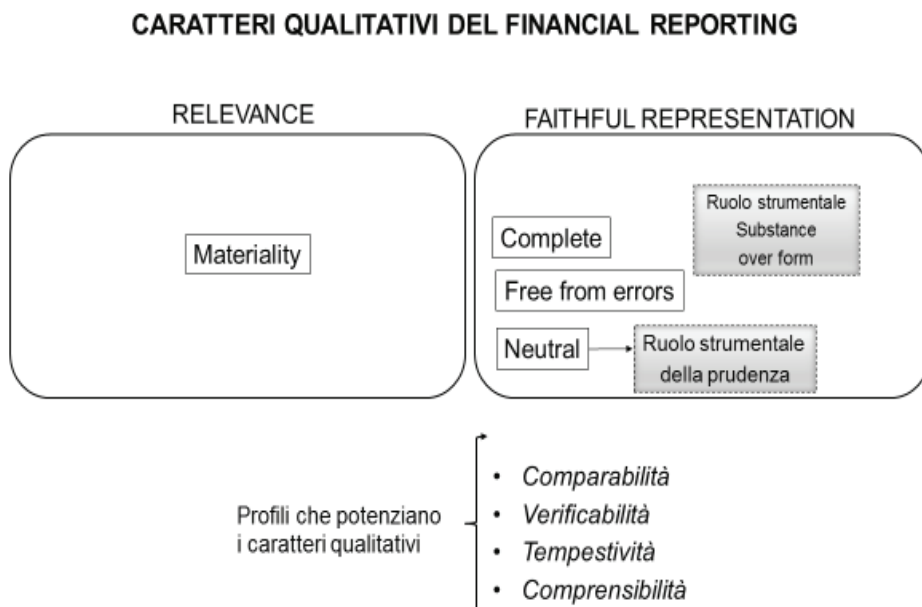
Per completezza si deve fare riferimento agli utenti e fornire loro tutte le informazioni di cui necessitano per comprendere la sostanza dei fenomeni aziendali.

Per neutralità si intende l'assenza di preordinati scopi del management ad indirizzare l'attenzione del lettore su certi dati e non su altri tramite manipolazione dei dati, omissioni e falsità su informazioni negative e enfasi su quelle positive.

L'assenza di errori è un concetto molto chiaro, specie se riferito a grandezze mone-

tarie facilmente misurabili. Essa tuttavia non significa costante accuratezza, perché altri valori hanno invece misure incerte e frutto di stime soggettive. In tali casi l'assenza di errori si traduce nella fornitura di tutti i dati necessari per spiegare la valutazione fatta dal *management*.

La seguente figura sintetizza i caratteri qualitativi del *financial reporting*.



Preme evidenziare due punti di cui si è molto discusso, specie nell'Europa continentale.

Il primo è la prudenza valutativa, considerata come elemento costitutivo del principio di neutralità del bilancio. In particolare, se leggiamo come il *Framework* definisce la prudenza, si afferma che nella redazione dei report si deve adottare un atteggiamento cauto nelle valutazioni. Ma è scritto chiaramente che prudenza nei principi dello IASB non significa asimmetria valutativa, cioè non significa che si riconoscono solo le perdite presunte e non gli utili presunti – cosa a cui come europei continentali siamo abituati; piuttosto tale concetto implica centralità della stima. Come dire, in un *range* di stime possibili essere prudenti vuol dire scartare gli estremi, sia inferiore che superiore.

Il secondo è il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, di cui ora si parla nuovamente in Italia, perché è stato ribadito nel nostro Codice con il D.Lgs. del settembre 2015, n. 139; all'interno del *Framework* risulta essere un elemento quasi implicitamente sotteso dal concetto di rappresentazione fedele che il bilancio deve fornire.